



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Ingegneria

Corso di “Impianti Tecnici per l'Edilizia”

**LA PREVENZIONE INCENDI**  
**D.M. 18-09-2002: Le Strutture Sanitarie**

*Ing. Marco Romagna*

Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie riguardanti in particolare:



la progettazione



la costruzione




l'esercizio

Scopo e campo  
di applicazione

# Articolo 1

La classificazione è fatta sulla base dell'art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in base alle prestazioni erogate.

In particolare



**a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno**

**CHIARIMENTO**

Sono strutture sanitarie ospedaliere a ciclo continuativo

- ospedali e case di cura
- ospedali di rilievo nazionale o di alta specializzazione
- aziende ospedaliere regionali
- presidi ospedalieri delle ASL
- policlinici universitari
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- ospedali militari

Sono strutture sanitarie ospedaliere a tempo parziale o diurno

- day-hospital
- day-surgery

**b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno**

**CHIARIMENTO**

Sono presidi che erogano prestazioni

- Sanitarie specialistiche
- Sanitario assistenziali
- Diagnostiche, terapeutiche, riabilitative

Tali prestazioni non erogabili in ambito ambulatoriale o domiciliare per situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero

## Rientrano in tale ambito:

- residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.)
- presidi di riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
- strutture di riabilitazione dei tossicodipendenti
- presidi di tutela della salute mentale:
- struttura residenziale psichiatrica
- centro diurno psichiatrico
- day-hospital psichiatrico

- c) **strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio**

**CHIARIMENTO**

Struttura intra od extraospedaliera preposta alla erogazione di prestazioni sanitarie di:

- prevenzione
- diagnosi
- Terapia e riabilitazione

In tutte le situazioni di cui sopra non è richiesto ricovero ospedaliero, neanche a ciclo diurno

## Rientrano in tale ambito:

- servizi di medicina di laboratorio
- attività di diagnostica per immagini
- presidi di recupero e riabilitazione funzionale
- centri ambulatoriali di riabilitazione
- centri di salute mentale
- consultori familiari
- centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti

Art.4

Applicazione delle disposizioni tecniche

# Articolo 4

Applicazione delle  
disposizioni tecniche

1

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al Titolo II dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso

## ***Interventi su attività esistenti quali:***

- ➡ Sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio
- ➡ Modifica parziale delle caratteristiche costruttive
- ➡ Modifica del sistema di vie di uscita
- ➡ Ampliamenti

L'applicazione del presente decreto avverrà solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.

In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

# Articolo 4

Applicazione delle  
disposizioni tecniche

A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l'eventuale nuovo assetto plano-volumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovrà essere rispondente alle disposizioni di cui al Titolo III

# Articolo 4

Applicazione delle  
disposizioni tecniche



Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al Titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6

***Non esiste l'obbligo dell'adeguamento  
per le strutture sanitarie:***

Per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

# Articolo 4


Applicazione delle  
disposizioni tecniche

3

Le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti

# Articolo 4

Applicazione delle  
disposizioni tecniche



Le disposizioni di cui al **Titolo IV** dell'allegato si applicano altresì:

- a) alle strutture fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;
- b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo

# Articolo 4

Applicazione delle  
disposizioni tecniche

## CHIARIMENTO

Per effetto dei commi 1 e 4 dell'art.4 il titolo II si applica alle strutture ospedaliere e residenziali:

- a ciclo continuativo qualunque sia il numero di posti letto
- a ciclo diurno con oltre 25 posti letto

**Art.6**  
**Disposizioni finali**

Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto

# **Regola Tecnica - Titolo I**

## **Definizioni e classificazioni**

### **Termini, definizioni e tolleranze dimensionali**

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983

(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

# **Regola Tecnica - Titolo I**

## **Definizioni e classificazioni**

**Si definisce inoltre:**



# **Regola Tecnica - Titolo I**

## **Definizioni e classificazioni**

### **c) PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO:**

percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro.

### **d) PIANO DI USCITA DALL'EDIFICIO:**

piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti.

# Regola Tecnica - Titolo I

## Definizioni e classificazioni

### **e) SCALA DI SICUREZZA ESTERNA:**

scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e così caratterizzata:

- materiali di classe 0;
- la parete esterna, compresi gli eventuali infissi:
  - per la proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, REI 60
  - in alternativa la scala esterna distaccata di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegata alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra

# Regola Tecnica - Titolo I

## Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

**Le aree delle strutture sanitarie,  
ai fini antincendio, sono così  
classificate:**

### **TIPO A**



aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9/04/1982) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

# Regola Tecnica - Titolo I

## Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

### TIPO B

aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D

### TIPO C

aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero

# **Regola Tecnica - Titolo I**

## **Classificazione delle aree delle strutture sanitarie**

### **TIPO D**

aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.).

**CHIARIMENTO**  
Sono aree di tipo D:

- area degenze
- sale parto
- neonatologia
- sale operatorie
- sale di rianimazione
- terapia intensiva
- pronto soccorso ospedaliero
- medicina nucleare
- radioterapia
- risonanza magnetica nucleare (RMN)

# Regola Tecnica - Titolo I

## Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

### TIPO E

aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).

# Regola Tecnica - Titolo I

## Rinvio a norme di prevenzione incendi

Per le **aree di tipo A** ed **E**, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577  
(Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982)

## Regola Tecnica - Titolo II

### Ubicazione

Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Ubicazione

**Le strutture sanitarie possono essere ubicate:**

- a) in edifici indipendenti ed isolati da altri.
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982

## Regola Tecnica - Titolo II


### Separazioni - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:

-  a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
-  b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni di cui al successivo punto 3.3

## Regola Tecnica - Titolo II

### Separazioni - Comunicazioni



**c)**

possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;



**d)**

devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90

# Regola Tecnica - Titolo II

## Accesso all'area

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono possedere i seguenti requisiti minimi:

Larghezza 3.50 m  
altezza libera 4 m  
raggio di svolta 13 m  
pendenza non superiore 10%  
resistenza al carico almeno 20 tonnellate  
(8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m)

## **Regola Tecnica - Titolo II**

### **Accostamento ai mezzi di soccorso**

Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Caratteristiche costruttive

### Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

**1** Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:

➡	piani interrati	R/REI 120
➡	edifici di altezza antincendio fino a 24 m	R/REI 90
➡	edifici di altezza antincendio oltre 24 m	R/REI 120

## Regola Tecnica - Titolo II

### Caratteristiche costruttive

2

Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

3

I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Caratteristiche costruttive

### REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

**al**

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, é consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili).

## Regola Tecnica - Titolo II

### Caratteristiche costruttive

b)

in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe I, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

## Regola Tecnica - Titolo II

### Caratteristiche costruttive



i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), e consentita l'installazione di contro soffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

# **Regola Tecnica - Titolo II**

## **Caratteristiche costruttive**

### **Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti**

Con riferimento al quesito posto in merito ai mobili imbottiti per i quali devono essere comprovati i requisiti di reazione al fuoco previsti al punto 3.2, comma 1, lettera e), del D.M. 18 settembre 2002, si precisa che i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici (quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM

# Regola Tecnica - Titolo II

## Caratteristiche costruttive



i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1

## Regola Tecnica - Titolo II

### Caratteristiche costruttive



i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

#### Chiarimento:

*Per “divano letto” e “poltrona letto” si intende il mobile imbottito nel cui interno può prendere posto un materasso omologato separato. In questo caso l’omologazione sarà rilasciata al prodotto privo di materasso.*

*Per “divano-letto pronto” e “poltrona-letto pronta” si intende invece il manufatto nel quale il materasso stesso costituisce seduta e schienale. La seduta e lo schienale possono anche essere realizzati con materassi separati e/o differenti. Tale manufatto deve essere commercializzato come prodotto finito.*

*Manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici (come ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, etc.) non sono da considerarsi compresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM.*

## Regola Tecnica - Titolo II

### Caratteristiche costruttive



Materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.



Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

## **Regola Tecnica - Titolo II**

### **Caratteristiche costruttive**

I materiali di cui al comma precedente devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

## **Regola Tecnica - Titolo II**

### **Caratteristiche costruttive**

E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere non combustibili.

## **Regola Tecnica - Titolo II**

### **Compartimentazione**

Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate:



## Regola Tecnica - Titolo II

### Compartimentazione

Le aree di **tipo C** devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.500 m<sup>2</sup>.

Le aree di **tipo D** devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m<sup>2</sup>.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Compartimentazione

Le aree di **tipo E** devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Compartimentazione

I compartimenti delle aree di **tipo D** (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.), **E** (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Compartimentazione

I compartimenti delle aree di **tipo C**, **D** (limitatamente alle aree destinate a ricovero), **E** (limitatamente agli uffici amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del **punto 3.1**.

Le aree di **tipo B** devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo **punto 5**

## **Regola Tecnica - Titolo II**

### **Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali**

1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.
2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.
4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.
5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità ad aree di **tipo D**

# Regola Tecnica - Titolo II

## Scale

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al **punto 3.1**.
2. Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di **tipo D**, devono essere a prova di fumo; per tali aree si ritiene opportuno escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne in quanto non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei ricoverati.

### **Chiarimento (Disposizione Comandante di Roma del 23/1/2007)**

*Con riferimento al punto 3.5, comma 2, dell'allegato al D.M. 18.9.02 si chiarisce che la regola tecnica non esclude la possibilità di disporre di scale di sicurezza esterne, dovendosi interpretare il punto e virgola presente nel paragrafo del citato comma 2 come periodo aggiuntivo e non esplicativo. Si potranno prescrivere, eventualmente, per le scale di sicurezza esterne opportune protezioni (es. parapetti a tutta altezza in grigliato keller) in funzione del particolare stato psico-fisico dei ricoverati riportato nella relazione tecnica.*

# Regola Tecnica - Titolo II

## Scale

3. I filtri a prova di fumo a servizio di aree di **tipo D**, devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.
4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Scale

5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di 3 gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a servizio delle aree di **tipo D**, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Scale

6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad  $1 \text{ m}^2$ , con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata

# Regola Tecnica - Titolo II

## Ascensori e montacarichi

1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al **punto 3.1.**
2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo **punto 3.6.1.**
3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi

# Regola Tecnica - Titolo II

## Ascensori e montacarichi

### Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

Gli edifici destinati anche in parte ad aree di **tipo D** devono disporre almeno di un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili del Fuoco.

Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti:




immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto.




avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di caratteristiche REI 120.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Ascensori e montacarichi



avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza.



essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio.



avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi.



essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza.




avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Ascensori e montacarichi



immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120.



avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

### Affollamento

Il massimo affollamento è fissato in:

- a) aree di **tipo B**: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
- b) aree di **tipo C**: ambulatori e simili: 0,1 persone/m<sup>2</sup>;  
sale di attesa: 0,4 persone/m<sup>2</sup>;

# Regola Tecnica - Titolo II

## Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

### Affollamento

c)

aree di **tipo D**: 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;  
2 persone per posto letto in strutture residenziali;

d)

aree di **tipo E**: uffici amministrativi: 0,1 persone/m<sup>2</sup>;  
spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole,  
convitti e simili: numero dei posti  
effettivamente previsti;  
spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m<sup>2</sup>.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Capacità di deflusso

- Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:
- 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;
- 37,5 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio;
- 33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Esodo orizzontale progressivo

Tutti i piani che contengono aree di **tipo D**, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.

Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m<sup>2</sup>/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m<sup>2</sup>/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire su letti o barelle.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Sistemi di vie d'uscita

I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al **punto 3.3** devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.

I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

# **Regola Tecnica - Titolo II**

## **Sistemi di vie d'uscita**

Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

(supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 227, del 27 settembre 1996).

# Regola Tecnica - Titolo II

## Lunghezze delle vie d'uscita



Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Lunghezze delle vie d'uscita



Nei piani destinati ad aree di **tipo D**, progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.



Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Caratteristiche delle vie d'uscita

1

La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.

2

L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

3

I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdruciolevoli.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Caratteristiche delle vie d'uscita

4

E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

5

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

6

Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

## Regola Tecnica - Titolo II

### Larghezza delle vie d'uscita

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

Nelle aree di **tipo D**, la profondità dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180°, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Larghezza totale delle vie d'uscita

1

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

2

Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

3

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Sistema di apertura delle porte e di infissi



Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.



Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Sistema di apertura delle porte e di infissi

3

E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.

4

Le porte comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Sistema di apertura delle porte e di infissi



Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:

- attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
- attivazione del sistema di allarme incendio;
- mancanza di alimentazione elettrica;
- intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Sistema di apertura delle porte e di infissi



Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata.

## **Regola Tecnica - Titolo II**

### **Numero delle uscite**

Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### GENERALITA'



Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.



Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:

- impianto elettrico;
- impianto di distribuzione dei gas medicali;
- impianto di condizionamento e ventilazione.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico



All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui:

- impianto elettrico;
- impianto di distribuzione dei gas medicali;
- rete idrica antincendio;
- impianto di rivelazione e allarme.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### **Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti**

E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

- Carico di incendio non superiore a 30 kg/mq di legna standard;
- Strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI 30;
- Porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo di autochiusura;
- Rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
- Un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### **Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m<sup>2</sup>**

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m<sup>2</sup> di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/m<sup>2</sup> qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad  $1/40$  della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con particolari esigenze di astaticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
  
4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

**Locali destinati a deposito di materiale combustibile  
con superficie massima di 500 m<sup>2</sup>**

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di **tipo C** e **D**.
2. L'accesso può avvenire dall'esterno:
  - da spazio scoperto;
  - da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;
  - oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.

3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.
4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI 90.
5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45. Inoltre all'interno dei locali deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 30 kg/m<sup>2</sup> di legna standard o i 300 m<sup>2</sup> di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Depositi da sostanze infiammabili

1.

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

2.

E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

**Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.)**

1.

In relazione all'obiettivo più elevato livello di rischio connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.

2.

I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 30 kg/m<sup>2</sup>, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

3.

Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Distribuzione dei gas combustibili

1

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

2

All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Distribuzione dei gas medicali

Chiarimento Lettera-Circolare prot. n. P805/4122 Sott. 46 del 9 giugno 2005.

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
  - a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
  - b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito della manovre di intercettazione;

- c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
  
- d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati;
  
- e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Impianti di condizionamento e ventilazione GENERALITA'

**1** Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
- b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

**2** Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Impianti centralizzati

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.
  
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
  
6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Condotte aerotermiche

1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 2.
2. Le condotte non devono attraversare:
  - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
  - vani scala e vani ascensore;
  - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
  
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Dispositivi di controllo

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Schemi funzionali

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- ➡ gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- ➡ l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- ➡ l'ubicazione delle macchine;
- ➡ l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- ➡ o schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- ➡ la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
- ➡ l'ubicazione del sistema antigelo

# Regola Tecnica - Titolo II

## Aree a rischio specifico

### Impianti localizzati

1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico.  
E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a)

devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b)

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

c)

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d)

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

e)

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) elevatori antincendio;
- f) impianto di diffusione sonora.

3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve  $< 0,5$  sec, per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media  $< 15$  sec, per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di diffusione sonora.

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
- b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;
- c) elevatori antincendio: 2 ore;
- d) impianti idrici antincendio: 2 ore;
- e) impianto di diffusione sonora: 2 ore;

7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

### Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati:

lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;  
in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.
  
3. Salvo quanto specificatamente previsto al **punto 5.2.1**, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 1448 C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto

# Regola Tecnica - Titolo II

## Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

### Reti naspì e idranti

1. La tipologia delle reti idriche a naspì o idranti è fissata dalla seguente tabella in funzione del numero di posti letto:

#### **Numero posti letto**

Fino a 100

Oltre 100 fino a 300

Oltre 300

#### **Tipo di impianto**

naspì DN 25

idranti DN 45

idranti interni DN 45 ed  
idranti esterni DN 70

# Regola Tecnica - Titolo II

## Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

### Caratteristiche prestazionali e di alimentazione

1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche minime:
  - a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di 60 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella posizione idraulicamente più sfavorevole;
  - b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore di 120 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole. In presenza di più colonne montanti, l' impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni montante le condizioni idrauliche e di contemporaneità sopra indicate e di assicurare, per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti;
  - c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno 4 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata minima per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneità con gli idranti interni.

2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere inferiore a 60 minuti primi.
  
3. Per strutture sanitarie con oltre 100 posti letto l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere di <<tipo superiore>> secondo le norme UNI vigenti.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

### Impianto di spegnimento automatico

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m<sup>2</sup> di legna standard.
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme

Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione  
in tutte le aree di:

segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme

### Caratteristiche

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
  - a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
  - b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:



Chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;



Disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;



Chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;



Eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme

### Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

## **Regola Tecnica - Titolo II**

### **Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio**

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).

# Regola Tecnica - Titolo II

## Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

### Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente **punto 10.1**, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:
  - a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;
  - b) le procedure per l'esodo degli occupanti.

# **Regola Tecnica - Titolo II**

## **Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio**

### **Centro di gestione delle emergenze**

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
  
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Istruzioni di sicurezza

### **Istruzioni da esporre a ciascun piano**

In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

# Regola Tecnica - Titolo II

## Istruzioni di sicurezza

### **Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori**

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti

## Regola Tecnica - Titolo III

### STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE

#### Chiarimento

per effetto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 il titolo II si applica alle strutture esistenti:

- ospedaliere, a ciclo continuativo, qualunque sia il numero di posti letto;
- residenziali, a ciclo continuativo, con oltre 25 posti letto;
- ospedaliere e residenziali, a ciclo diurno, con oltre 25 posti letto.

# Regola Tecnica - Titolo III

## UBICAZIONE

1. Devono essere osservati i punti 2.1, e 2.2 del Titolo II.

# Regola Tecnica - Titolo III

## Caratteristiche costruttive

### 15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:

<b>piani interrati</b>	<b>R/REI 90</b>
<b>edifici di altezza antincendio fino a 24 m</b>	<b>R/REI 60</b>
<b>edifici di altezza antincendio oltre 24 m</b>	<b>R/REI 90</b>

2. Deve essere osservato quanto stabilito al **punto 3.1, commi 2, e 3**

# Regola Tecnica - Titolo III

## Reazione al fuoco dei materiali

1. I materiali installati devono essere conformi a quanto specificato al **punto 3.2.**
2. E' consentito mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato **punto 3.2.**

# Regola Tecnica - Titolo III

## COMPARTIMENTAZIONE

1. Si applicano le disposizioni di cui al **punto 3.3.**

## **Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali**

1. Si applicano le disposizioni di cui al **punto 3.4,** ad eccezione del comma 1.

# Regola Tecnica - Titolo III

## Scale

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al **punto 15.1**.
2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di **tipo D**, devono essere a prova di fumo.

### **Chiarimento (Disposizione Comandante di Roma del 23/1/2007)**

*Con riferimento al punto 3.5, comma 2, dell'allegato al D.M. 18.9.02 si chiarisce che la regola tecnica non esclude la possibilità di disporre di scale di sicurezza esterne, dovendosi interpretare il punto e virgola presente nel paragrafo del citato comma 2 come periodo aggiuntivo e non esplicativo. Si potranno prescrivere, eventualmente, per le scale di sicurezza esterne opportune protezioni (es. parapetti a tutta altezza in grigliato keller) in funzione del particolare stato psico-fisico dei ricoverati riportato nella relazione tecnica.*

3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m<sup>2</sup>, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

# Regola Tecnica - Titolo III

## Ascensori e montacarichi

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto previsto al punto 15.1.

## Montalettighe utilizzabili in caso di incendi

2. Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre almeno di un montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente ai requisiti previsti al punto 3.6.1

## Regola Tecnica - Titolo III

### Ammissibilità di una sola scala

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle seguenti condizioni:

Le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;

Le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;

Tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro.

# Regola Tecnica - Titolo III

## Misure per l'esodo di emergenza

### **16.1 - Affollamento**

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1.

### **16.2 - Capacità di deflusso**

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.

### **16.3 - Esodo orizzontale progressivo**

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.

### **16.4 - Sistemi di vie d'uscita**

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.

# Regola Tecnica - Titolo III

## Misure per l'esodo di emergenza

### Lunghezza delle vie d'uscita al piano

1. Si applicano le disposizioni di cui al **punto 4.5, commi 1.e 2.**
2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m a condizione che:
  - ➡ le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;
  - ➡ le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
  - ➡ le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;
  - ➡ tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

### 16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita

1. Si applicano le disposizioni di cui al **punto 4.6**

# Regola Tecnica - Titolo III

## Misure per l'esodo di emergenza

### Larghezza delle vie d'uscita

1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita conforme al **punto 4.7, comma 1**, sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

#### **16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita**

1. Si applicano le disposizioni di cui al **punto 4.8**.

#### **16.9 - Sistemi di apertura delle porte**

1. Si applicano le disposizioni di cui al **punto 4.9**.

#### **16.10 - Numero di uscite**

Si applicano le disposizioni di cui al **punto 4.10**, fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala.

## Regola Tecnica - Titolo III

### Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza ed altre disposizioni

1. Si applicano le disposizioni di cui ai **punti 5** (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**, del Titolo II.
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

- b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;
- c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;
- d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.

## **Regola Tecnica - Titolo IV**

**STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE**

**STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE**

**STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO**

# Regola Tecnica - Titolo IV

## GENERALITA'

Le strutture di cui al presente Titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

## **Regola Tecnica - Titolo IV**

**Oggetto: Decreto 18 settembre 2002 pubblicato su  
G.U. n. 227 del 27 settembre 2002 – Richiesta chiarimenti -**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che le strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 ed aventi superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>, devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con superficie non eccedente i 500 m<sup>2</sup>, le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

# Regola Tecnica - Titolo IV

## Strutture di superficie fino a 500 m<sup>2</sup>

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:



strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati;



misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del decreto ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;



impianti realizzati in conformità alla normativa vigente;



aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del Titolo II.

2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo II, **punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.**
  
3. Nelle strutture che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, fino a 25 posti letto, deve essere installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.

# Regola Tecnica - Titolo IV

## Strutture di superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>

1. Devono essere applicate le disposizioni previste per le aree di **tipo C** di cui, rispettivamente:



al **Titolo II**, per le strutture di nuova costruzione e per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso;



al **Titolo III** per le strutture esistenti

# Regola Tecnica - Titolo IV

## QUESITO

Alle strutture sanitarie di cui al punto 18.3 dell'allegato al D.M. 18 settembre 2002 devono essere applicate, in linea generale, l'insieme delle prescrizioni riportate ai Titoli II o III, a seconda che si tratti di attività di nuova costruzione o esistenti.

Il richiamo alle aree di tipo "C" deve pertanto essere inteso nel senso che, qualora nell'ambito delle disposizioni previste ai suddetti Titoli, ci sia un esplicito riferimento alla classificazione di cui al punto 1.2, devono prendersi in considerazione le misure previste per le aree di tipo "C". Una diversa interpretazione porterebbe infatti ad escludere, per le attività di che trattasi, l'osservanza di requisiti essenziali ai fini della sicurezza antincendio (quali ad esempio resistenza al fuoco, reazione al fuoco, misure per l'esodo ecc.) e ciò risulterebbe, peraltro, incongruente con quanto la norma richiede al punto 18.2 per le strutture fino a 500 m<sup>2</sup>, caratterizzate da un livello di rischio inferiore.

In merito al secondo quesito, si chiarisce che i requisiti di ubicazione di cui al punto 2 del Titolo II, devono essere integralmente osservati fatto salvo quanto espressamente consentito dal punto 18.1 per quanto attiene alla ubicazione delle strutture interessate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.